Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Lunedì, 21 ottobre 1929 - ANNO VII** — **Numero 245**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla manoata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internas.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Ottobre 1929 - Anno VII (Fascicolo 10).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2439.**

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **1786.**

Contributi scolastici dovuti dai comuni di Fontanelle e Quinto di Treviso, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i Regi decreti 6 maggio e 3 aprile 1926 per effetto dei quali l'amministrazione delle scuole elementari dei comuni di Fontanelle e Quinto di Treviso fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° luglio 1926;

Veduti gli elenchi delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nei predetti Comuni alla stessa data del 1° luglio 1926: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Fontanelle e Quinto di Treviso, della provincia di Tre-

viso, devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane per ciascun d'essi stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, nelle rispettive somme di L. 4000 e di L. 2800 indicate nell'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 103. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituito in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di TREVISO.			
1	Fontanelle	10	400	4,000
2	Quinto di Treviso	7	»	2,800
	Totali	17		6,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2440.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1792.

Rettifica dei contributi scolastici stabiliti a carico dei comuni di Sant'Agata di Bianco e Sant'Eufemia d'Aspromonte, per il quinquennio 1924-1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1658, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai comuni delle Calabrie, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei Comuni della provincia di Reggio Calabria: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Cosenza;

Considerato che a carico dei comuni di Sant'Agata di Bianco e Sant'Eufemia d'Aspromonte furono liquidati dei contributi diversi da quelli effettivamente dovuti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Sant'Agata di Bianco e Sant'Eufemia d'Aspromonte, della provincia di Reggio Calabria, dovevano annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rispettivamente rettificati in lire 1600 ed in L. 8000 per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 16 giugno 1927, n. 1658, è rettificato, nella parte relativa ai predetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 109. — MANCINI.

I. — PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 16 giugno 1927, n. 1658: Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale	Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione: Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Sant'Agata di Bianco	10	800	8.000	2	800	1.600
2	Sant'Eufemia d'Aspromonte	2	»	1.600	10	»	8.000
	Totali	12		9.600	12		9.600

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2441.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1929, n. 1819.

Aumento del dazio di esportazione sulle ossa greggie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che approva il Protocollo firmato a Ginevra l'11 settembre 1929 per la messa in esecuzione della Convenzione internazionale sulle ossa, stipulata a Ginevra l'11 luglio 1928 e approvata con la legge 27 giugno 1929, n. 1033;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata col Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri e con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1929, il dazio di esportazione per le ossa greggie (voce 639 della tariffa) è fissato in lire, carta, 9,15 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 111. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2442.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 1774.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Tramvia elettrica litoranea di Viareggio.

N. 1774. R. decreto 23 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Tramvia elettrica litoranea di Viareggio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2443.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 1775.

Riconoscimento legale dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Crevalcore.

N. 1775. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Crevalcore, è riconosciuto come corpo morale e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2444.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1776.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Vaso Bocca Lupo o dei Barchi, con sede in Pontevico.

N. 1776. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Vaso Bocca Lupo o dei Barchi, con sede nel comune di Pontevico, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2445.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1777.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Livo, con sede nel Comune omonimo.

N. 1777. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Livo, con sede nel Comune omonimo, provincia di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2446.

REGIO DECRETO 12 settembre 1929, n. 1778.

Modificazione dell'art. 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia.

N. 1778. R. decreto 12 settembre 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato l'art. 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1929.

Accettazione di dimissioni da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4767 dell'11 settembre 1925, col quale il sig. Walfrido Brauzzi di Siro venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista l'istanza in data 4 settembre 1929, con la quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 31 agosto 1929 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Walfrido Brauzzi da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 12 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(5865)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1929.

Approvazione del regolamento per l'esercizio della mediazione pubblica nella circoscrizione del Consiglio provinciale dell'economia di Taranto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua applicazione, approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 30 novembre 1928-VI del Consiglio provinciale dell'economia di Taranto, concernente il regolamento per l'esercizio della mediazione pubblica nella circoscrizione del Consiglio medesimo;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per l'esercizio della mediazione pubblica nella circoscrizione del Consiglio provinciale dell'economia di Taranto, composto di diciotto articoli e di un modello per le contrattazioni di compra-vendita.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

Regolamento per l'esercizio della mediazione pubblica nella circoscrizione del Consiglio provinciale dell'economia di Taranto.

Art. 1.

La professione di mediatore è libera. Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono, a mente dell'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 271, riservati ai mediatori iscritti nel ruolo formato e conservato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia di Taranto forma un solo ruolo di mediatori, per qualunque ramo di mediazione, indicando però in apposita colonna la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto e formando di tutti gl'iscritti le seguenti categorie:

a) mediatori merci derrate e animali;

b) mediatori per la compra-vendita di stabili, affitti, mutui ed effetti commerciali;

c) mediatori di noleggi marittimi e terrestri, trasporto, carico e scarico di merci.

Art. 3.

Gli uffici pubblici riservati a mente dell'art. 1 ai mediatori iscritti nel ruolo sono:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Art. 4.

Il ruolo dei mediatori ha carattere permanente, nel senso che non ha una durata determinata, ma il Consiglio dell'economia procede nel tempo che ritiene più opportuno, e d'ordinario nella sessione primaverile di ogni anno, alla sua revisione, apportandovi nei riguardi degl'iscritti le eventuali modifiche. In tale occasione il Consiglio si pronuncia pure sulla idoneità ed ammissibilità o meno all'iscrizione nel ruolo nei riguardi dei nuovi richiedenti, affidando alla Presidenza la definitiva iscrizione a cauzione prestata, come all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 5.

Le condizioni richieste perchè il Consiglio provinciale dell'economia possa iscrivere coloro che ne facciano domanda nel ruolo dei mediatori sono quelle indicate nell'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272, da provarsi coi seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita da cui risulti l'età maggiore dell'istante;

2° certificato di godimento dei diritti civili e politici;

3° certificato generale del casellario;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato d'iscrizione nel registro della popolazione stabile in uno dei Comuni della Provincia;

6° attestazione di una accreditata casa di commercio intorno alla correttezza commerciale dell'aspirante;

7° certificato comprovante l'idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo, idoneità da provarsi come dal seguente art. 6;

8° ricevuta della tassa di L. 10 da pagarsi alla cassa del Consiglio per l'iscrizione nel ruolo a mente del R. decreto 8 febbraio 1925, n. 191;

9° prova dell'eseguito deposito cauzionale come dagli articoli seguenti.

La domanda, sottoscritta dall'istante, deve specificare il commercio o i commerci nei quali s'intende esercitare la mediazione, ed inoltre deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, nonchè la dichiarazione che l'istante stesso è pronto a presentare la cauzione come in seguito determinata.

Art. 6.

L'idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo di che al n. 7 dell'articolo precedente si prova:

a) o con certificato attestante che l'aspirante conseguì la licenza di una scuola complementare o di una scuola inferiore di commercio o l'ammissione alla quarta classe del ginnasio, o alla quarta classe dell'istituto tecnico inferiore, ovvero altro titolo di studio equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) ovvero con un esame pratico orale presso il Consiglio provinciale dell'economia, davanti ad una Commissione composta di quattro membri nominati dalla Presidenza fra i componenti del Consiglio, oltre il presidente della Sezione commerciale che la presiede, ed il direttore dell'Ufficio pro-

vinciale dell'economia che assiste la Commissione in qualità di segretario e con voto consultivo.

Tale Commissione esaminatrice, decide a maggioranza assoluta di voti sull'approvazione o meno del candidato.

Il suddetto esame pratico, che sarà tenuto, quando vi siano richiedenti, nel mese di dicembre di ogni anno ed in giorno che sarà reso noto con avviso pubblicato almeno un mese prima all'Albo consiliare, e in un giornale letto nella circoscrizione, verterà sugli usi e consuetudini vigenti nella Provincia, sulla contrattazione delle merci che formano oggetto della mediazione per la quale si richiede l'iscrizione nel ruolo, sulle leggi e sui regolamenti che regolano la mediazione e specialmente sulla legge 20 marzo 1913, n. 272, e sul R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, nonchè sulle disposizioni contenute nei titoli 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, libro primo, del Codice di commercio.

Al candidato approvato sarà rilasciato un certificato firmato dal presidente della Commissione e controfirmato dal segretario, perchè possa valersene a corredo della domanda per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori, come al n. 7 dell'articolo 5.

Art. 7.

La cauzione di che al n. 9 dell'art. 5 è fissata nella misura di L. 2000 e dovrà essere versata mediante vincolo di rendita sul debito pubblico computata al valore commerciale o con deposito di contanti presso la Cassa depositi e prestiti.

Tale cauzione dovrà essere versata, a cura dell'interessato, entro il più breve termine dal giorno della comunicazione dell'ammissibilità nel ruolo, che viene pronunciata dal Consiglio provinciale dell'economia in seguito all'esame della domanda dell'istante e dei documenti elencati dal n. 1 al n. 8 dell'art. 5 del presente regolamento e nel tempo determinato dall'art. 4.

Non appena sarà fornita la prova dell'attestato ai sensi del n. 8 dell'art. 5, l'aspirante, a cura e dietro verifica della Presidenza, viene iscritto nel ruolo.

Il ritardo nella presentazione della prova dell'eseguito deposito cauzionale, potrà, a criterio della Presidenza, far decadere dal diritto all'iscrizione nel ruolo, nonostante la pronunziata ammissibilità e idoneità da parte del Consiglio.

Art. 8.

La cauzione di che nell'articolo precedente dev'essere intestata al nome del mediatore e vincolata con privilegio a favore del Consiglio provinciale dell'economia con clausola di « Cauzione per l'esercizio della pubblica mediazione ».

Tale vincolo implica da parte del mediatore a mente dell'art. 28 della legge 20 marzo 1913, n. 272, il seguente ordine di privilegio per gli eventuali pagamenti:

1° dell'indennità da loro dovuta per cause dipendenti dall'esercizio di pubblici uffici loro riservati;

2° delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione;

3° dei debiti derivanti da inadempimento dei contratti compiuti a norma dell'art. 3 del Codice di commercio;

4° delle pene pecuniarie nelle quali fossero incorsi.

Art. 9.

Presso l'Ufficio provinciale dell'economia è conservato il ruolo dei pubblici mediatori formato come sopra.

Tale ruolo deve contenere:

a) nome, cognome, paternità e domicilio del mediatore;

b) specie di mediazione per la quale il mediatore è iscritto;

c) sunto delle deliberazioni consigliari riguardanti lo iscritto e la data dell'effettiva iscrizione;

d) ammontare della cauzione con tutti gli opportuni riferimenti;

e) data della cancellazione dal ruolo e ragioni che la determinarono;

f) eventuali penalità e provvedimenti disciplinari presi a carico del mediatore dal Consiglio e dalle autorità;

g) cariche pubbliche coperte dal mediatore.

Art. 10.

Il mediatore che voglia essere iscritto in più di una delle categorie di mediazione prevista dall'art. 2, oltre a fornire la prova della sua idoneità per ognuna di tali categorie, deve prestare una cauzione per ogni categoria di mediazione all'esercizio della quale aspiri.

Non può essere iscritto o rimanere iscritto nel ruolo dei mediatori del Consiglio di Taranto, il mediatore che sia già iscritto o si inscriva in ruolo analogo di altro Consiglio del Regno.

Il mediatore già iscritto nel ruolo di altro Consiglio che chieda il trasferimento nel ruolo del Consiglio di Taranto deve sottostare alle condizioni del presente regolamento salvo, a giudizio del Consiglio, la dispensa dall'esame di che alla lettera b) dell'art. 6.

Art. 11.

La liberazione della cauzione dev'essere richiesta al Consiglio provinciale dell'economia. La domanda è pubblicata all'Albo consigliare ed inserita per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed in due altri giornali almeno che saranno indicati dal Consiglio.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni, senza che vi siano opposizioni, il Consiglio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 12.

I mediatori iscritti devono tenere i libri previsti dal Codice di commercio e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari.

I libri dei mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo devono essere, a mente dell'art. 70 del R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, depositati nella segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Il libro-giornale prescritto dovrà essere annualmente presentato al Consiglio provinciale dell'economia per la vidimazione.

Art. 13.

Per la contrattazione di merci e derrate, il mediatore ha l'obbligo di redigere lo *stabilito* di compra-vendita, a secondo il modello n. 1 allegato al presente regolamento, col quale si accompagnano i campioni delle merci e derrate contrattate.

Il modello dello *stabilito* comprende, oltre la matrice che resta presso il mediatore, due copie eguali, delle quali una va consegnata al compratore e l'altra al venditore.

Dei campioni citati nello *stabilito,* ugualmente sigillati, uno resta presso il mediatore, un altro va consegnato al venditore e l'altro ancora al compratore.

Il Consiglio provinciale dell'economia fornisce gratuitamente ai mediatori iscritti nel ruolo, e subito dopo l'iscrizione, un registro di modelli di tali *stabilito,* e poscia ogni qualvolta si dimostri di aver esaurito l'ultimo consegnatogli.

Art. 14.

I mediatori iscritti nel ruolo hanno l'obbligo di rapportare il lunedì di ogni settimana all'Ufficio provinciale dell'economia sui contratti da loro conclusi, specificando prezzi e condizioni praticati, e ciò anche per agevolare il còmpito dell'Ufficio stesso in rapporto all'attribuzione conferitagli dall'art. 2 del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1071.

Quest'obbligo dev'essere puntualmente e scrupolosamente adempiuto dai mediatori, ai quali in ogni momento dal Consiglio o dall'Ufficio potranno essere richiesti i libri che devono essere tenuti a norma di legge.

Quando il mediatore non abbia concluso contratti nella settimana precedente egli è egualmente tenuto ogni lunedì a presentare il suo rapporto relativo.

Un delegato dalla presidenza del Consiglio o il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia convocheranno i mediatori iscritti nel ruolo o una parte di essi in qualunque momento lo riterranno opportuno e ogni mediatore è tenuto a presentarsi, nella riunione, dietro invito, e, in caso di impedimento, a farsi rappresentare.

Art. 15.

Il mediatore potrà essere soggetto alla sospensione e alla cancellazione dal ruolo. Incorrerà nella sospensione da uno a sei mesi:

a) il mediatore che non terrà i libri nei modi voluti dalla legge;

b) se invitato a presentarli non li presenti;

c) se ricusi senza ragione di compiere qualcuno degli uffici pubblici di sua spettanza;

d) se non adempia all'obbligo come nell'articolo precedente, di rapportare puntualmente e scrupolosamente all'Ufficio provinciale dell'economia sui contratti conclusi, e non intervenga alle eventuali riunioni alle quali potrà essere chiamato dal delegato della Presidenza o dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia.

Incorrerà nella radiazione dal ruolo:

a) il mediatore dichiarato fallito;

b) il mediatore condannato per reati contro la pubblica fede o la proprietà;

c) se durante la sospensione compia atti del suo pubblico esercizio;

d) se abbia spedito attestati contrari al vero o ai libri suoi;

e) se diffidato dal presidente del Consiglio non regoli i suoi libri nel termine che gli sarà assegnato;

f) se abbia subìto tre sospensioni.

Sulle disposizioni e cancellazioni dal ruolo decide il Consiglio, e, nel caso che la riunione del Consiglio non sia prossima, la Presidenza, salvo ratifica da parte del Consiglio.

Art. 16.

Salvo convenzioni diverse, le mercedi dovute ai mediatori iscritti nel ruolo sono regolate e stabilite dal tariffario che il Consiglio compila e rivede periodicamente secondo l'opportunità.

Non compete alcun diritto di mediazione al mediatore se l'affare non sia stato direttamente ed effettivamente concluso mercè la sua mediazione.

Nel caso in cui per uno stesso affare si prestino uno o più mediatori, questi non hanno diritto che a una sola mercede di mediazione che potrà essere divisa tra loro in parti uguali.

Art. 17.

Per ogni altro incarico commesso ai mediatori la mercede, in ogni caso di dissenso, sarà inappellabilmente liquidata dalla presidenza del Consiglio.

Art. 18.

Per ogni caso non contemplato nel presente regolamento, il Consiglio si riporta alle disposizioni del Codice di commercio, a quelle della legge 20 marzo 1913, n. 272, e relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1078, nonchè a quelle comprese in altri provvedimenti legislativi emanati o emanandi.

Il presente regolamento formato di 18 articoli è stato approvato con deliberazione del Consiglio in seduta plenaria del 30 novembre 1928, deliberazione di cui forma parte integrante.

Taranto, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto-presidente:
BENIGNI.

Il segretario del Consiglio:
B. MAZZILLI.

MOD. 1.

STABILITO DI COMPRA-VENDITA.

Il signor . . . . di . . . . da . . . .
Ha comprato dal signor . . . .
di . . . . da . . . . ,
a mezzo del mediatore . . . .
inscritto nel ruolo dei mediatori del Consiglio provinciale dell'economia di Taranto:

Qualità . . . . { . . . .

Natura della merce { . . . .

Prezzo . . . . . { . . . .

Modo di consegna . . . .
Epoca di consegna . . . .
Pagamento . . . .

Condizioni speciali { . . . .

Competenza: Autorità giudiziaria di Taranto.

Fatto in triplice copia, con tre campioni ugualmente sigillati, con timbro portante le iniziali . . . . e di cui uno trattenuto presso il mediatore, uno consegnato al venditore ed un altro ancora al compratore.

. . . . . . lì . . . . 192. . Anno

Il venditore: . . . . *Il compratore*: . . . .

Il mediatore:
. . . .

Il presente modello forma parte integrante del regolamento di cui rappresenta allegato.

Taranto, 30 novembre 1928 - Anno VII

Il segretario del Consiglio: B. MAZZILLI. *Il prefetto-presidente*: BENIGNI.

(5654)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Villa Carpena (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Segretario del Fascio di Villa Carpena (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Villa Carpena (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 133.

(5832)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Rontagnano (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Segretario del Fascio di Rontagnano (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Rontagnano (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 128.

(5833)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1929.

Riconoscimento del Fascio di Gambettola (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il Segretario del Fascio di Gambettola (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Gambettola (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 124.

(5834)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5923.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Pestelj fu Francesco, nato a San Giacomo in Colle il 17 settembre 1886 e residente a Trieste, via Commerciale n. 113, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pestelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Pestelj è ridotto in « Pestelli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Pestelj nata Lozer di Giovanni, nata il 30 aprile 1890, moglie;

Anita di Giuseppe, nata il 1° maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5337)

N. 11419-2826.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Attilio Pinter fu Federico, nato a Pola il 22 settembre 1900 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pitteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Attilio Pinter è ridotto in « Pitteri ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Edvige Pinter nata Suppancich fu Giuseppe, nata il 20 luglio 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5338)

N. 11419-7040.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Argia Prosek di Massimiliano, nata a Trieste il 24 maggio 1901 e residente a Trieste, via Vittorio Alfieri n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzone del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Proselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Argia Prosek è ridotto in « Proselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 221.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	75.09	Belgrado	33.75
Svizzera	369.48	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	93.018	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.69	Norvegia	5.11
Spagna	274.30	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.667	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.559	Polonia (Sloty)	213.75
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.11
Praga	56.58		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	66.65
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39.50
New York	19.10	Consolidato 5 %	77.95
Dollaro Canadese	18.99		
Oro	368.54	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 12).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	107017	371 —	Amey Paolo-Cesare e *Teresa*, nubile di Giuseppe-Luigi e prole nascitura di quest'ultimo, interdetto, sotto la tutela della propria moglie Gabriella Genero, e tutti eredi indivisi di Angelo Amey, dom. in Torino; ipotecata a favore di Giuseppe-Luigi Amey in garanzia di usufrutto.	Amey Paolo-Cesare e *Maria-Teresa*, nubile ecc., come contro.
Cons. 5 % »	370477 370478	340 — 850 —	Pedemonte *Luigina* fu *Luigi*, nubile, dom. in Genova; con usuf. vital. a *Denegri Maria* fu *Emanuele* ved. di Pedemonte *Luigi*.	Pedemonte *Luigia* fu *Lorenzo-Luigi*, nubile, dom. in Genova; con usuf. vital. a *Davagnino Denegri Maria-Emma* di *Anna*, ved. di Pedemonte *Lorenzo-Luigi*.
»	105929	20 —	Rizza Antonio fu Sebastiano, dom. in Siracusa; con usuf. vital. a Bianca Maria fu *Giuseppe* ved. di Rizza Sebastiano, dom. a Siracusa.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bianca Maria fu *Salvatore*, ved. ecc. come contro.
»	294990	850 —	Cupolo *Italia* di Vincenzo, moglie di Guarino Vito, dom. a Potenza.	Cupolo *Maria-Giuditta-Italia-Giovanna* di Vincenzo, moglie ecc. come contro.
»	85017	850 —	*Morrone* Giuseppe fu Pasquale, dom. a Castello Abbate (Salerno).	*Marrone* Giuseppe fu Pasquale, dom. come contro.
3.50 %	750235	31.50	Piepoli *Giovanna* di Francesco-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bitonto (Bari).	Piepoli *Maria-Giovanna* di Francesco-Paolo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	392610 446937	85 — 60 —	Leozappa *Vincenza* fu Luigi moglie di Azzariti Vito, dom. a S. Vito dei Normanni (Lecce) vincolata.	Leozappa *Carmela-Vincenza* fu Luigi moglie ecc. come contro.
»	288585	1,000 —	*Surlari* Cosimo fu Bonaventura, dom. a Lecce.	*Iurlaro* Cosimo-*Damiano* fu Bonaventura, domiciliato a Lecce.
3.50 %	647889	21 —	Colaci Antonio fu *Antonio* minore sotto la p. p. della madre *Angela* Imperato di Antonio, ved. di Colaci *Antonio* dom. in Alessano (Lecce).	Colaci Antonio di *Vito-Antonio* minore sotto la p. p. della madre Imperato *Maria-Angela* di Antonio, ved. di Colaci *Vito-Antonio*, dom. come contro.
Cons. 5 %	140750	885 —	Favaro Maria, *Argia*, *Erardo*, *Ottorino* e *Zurilla* fu Gaetano, minori, dom. a Tribaro (Padova) sotto la tutela di Zilio Cesare fu Domenico.	Favaro Maria, *Rosa-Argia*, *Erardo-Domenico*, *Roberto-Ottorino* e *Zorilla* fu Gaetano minori, ecc. come contro.
3.50 %	521650	203 —	Schiaffino Americo, Valeria, moglie di Maccaluso Gaetano, Ofelia nubile, Guido, Lina e Lidia fu Lorenzo, gli ultimi tre minori sotto la p. p. della madre *Gotuzzo* Benedetta fu Giacomo ved. di Schiaffino Lorenzo tutti eredi indivisi dom. a Genova; con usuf. vital. a *Gotuzzo* Benedetta fu Giacomo, ved. di Schiaffino Lorenzo dom. a Genova.	Schiaffino Americo, Valeria moglie di Maccaluso Gaetano, Ofelia nubile, Guido, Lina e Lidia fu Lorenzo, gli ultimi tre minori sotto la p. p. della madre *Gotusso* Benedetta fu Giacomo, ved. di Schiaffino Lorenzo tutti eredi indivisi, dom. a Genova; con usuf. vitalizio a *Gotusso* Benedetta fu Giacomo, ved. di Schiaffino Lorenzo, dom. a Genova.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % (1902)	11958	115.50	Bruni *Vincenzo* fu Rocco minore sotto la p. p. della madre Paolina Concetta Immacolata ved. di Rocco Bruni e sotto la curatela speciale di Francesco Ercole, dom. a Chieti.	Bruni *Eugenio* fu Rocco, minore ecc. come contro.
Certificato provvisorio del Prestito del Littorio	2548	Cap. 100 —	*Cioccaglia* Rocco.	*Cacciaglia* Rocco di *Amato.*
Cons. 5 %	336109	14,350 —	Bosisio Teresa fu Camillo, ved. di Migliavacca *Alberto* interdetta sotto la tutela di Peck Francesco fu Giuseppe dom. a Precotto (Milano).	Bosisio Teresa fu Camillo ved. di Migliavacca *Felice-Alberto* ecc. come contro.
»	404579	31 —	Bosisio Teresa fu Camillo, ved. di Migliavacca *Angelo* interdetta sotto la tutela di Bosisio Luigi fu Camillo, dom. a Monza (Milano).	Bosisio Teresa fu Camillo, ved. di Migliavacca *Felice-Alberto,* ecc. come contro.
3.50 %	755645	35 —	De Monti *Giovannina* di Luigi, moglie di Consonni *Giulio,* dom. a Milano, con usuf. a De Monti Luigi fu Giuseppe.	De Monti *Giovanna* di Luigi moglie di Consonni *Antonio,* dom. a Milano e con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 settembre 1929 - Anno VII.

p. Il direttore generale: Bruni.

(5105)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di sottocapofficina aggiustatore presso il Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Fermo approvata con decreto Ministeriale 21 aprile 1926 registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1926;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 100871 in data 26 gennaio 1929 che autorizza a bandire il concorso al posto di sottocapofficina aggiustatore nel Regio istituto industriale di Fermo;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Fermo è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di sottocapofficina titolare aggiustatore.

Art. 2.

Il sottocapofficina prescelto compie la sua carriera nel gruppo C, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5750 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1450 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica (Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicate, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titoli di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di sottocapofficina aggiustatore;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana autenticato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare, dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta al Regio istituto industriale di Fermo;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esami avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tale prove per mezzo di lettera raccomandata o telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove d'esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5876)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di sottocapofficina presso il Regio laboratorio-scuola di Asiago.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio laboratorio-scuola di Asiago, approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1928, registrata alla Corte dei conti il 31 maggio dello stesso anno;

Vista la lettera del Ministero delle finanze, n. 108077, in data 18 giugno 1928, che autorizza a bandire i concorsi ai posti di sottocapo officina per il legno e per il ferro nel Regio laboratorio-scuola di Asiago;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio laboratorio-scuola di Asiago, sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° sottocapo officina titolare falegname;

2° sottocapo officina titolare fabbro.

Art. 2.

I sottocapofficina prescelti compiono la loro carriera nel grado 12° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5750 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1450 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda — una per ciascun concorso — debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad

occupare i posti di sottocapo officina fabbro o falegname. Per il personale titolare delle Regie scuole di avviamento, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione di L. 50 per ciascun concorso, fatta al Regio laboratorio-scuola di Asiago;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi, nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle singole graduatorie e in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5877)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di sottocapofficina presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire il concorso per sei posti di sottocapi officina nel Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° sottocapo officina titolare per l'aggiustaggio;
2° sottocapo officina titolare per l'aggiustaggio;
3° sottocapo officina titolare per le macchine utensili;
4° sottocapo officina titolare per le macchine utensili;
5° sottocapo officina titolare per il laboratorio di tecnologia e prove dei materiali;
6° sottocapo officina titolare per la fucinatura e trattamenti termici.

Art. 2.

I sottocapi officina prescelti compiono la loro carriera nel gruppo *C*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5750 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1450 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Essi vengono, tuttavia, nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande — una per ogni concorso — debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità dei candidati ad occupare i posti di sottocapi officina indicati nell'articolo 1. Per il personale in servizio come titolare nelle Regie scuole di avviamento, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale).

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatta al Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma (via Conte Verde, 51);

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle singole graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, verrà senza altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5378)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di meccanica e macchine presso la Regia scuola industriale di Forlì.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Forlì, approvata con decreto Ministeriale 4 maggio 1926;

Vista la nota n. 108022 in data 5 giugno 1929 del Ministero delle finanze relativa al concorso al posto di insegnante titolare di meccanica e macchine nella Regia scuola industriale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica e macchine presso la Regia scuola industriale di Forlì.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare assegnato al grado 10°, con lo stipendio annuo lordo di

L. 10,850 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2150 (aumentabili in conformità della tabella n. 1, annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 8°.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea in ingegneria in originale o copia autentica debitamente legalizzata rilasciata da una scuola d ingegneria del Regno, o diploma di esami di Stato per la professione d'ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatta alla Regia scuola industriale di Forlì.

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nelle cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5879)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina elettricista presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina approvata con decreto Ministeriale 22 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1925;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 104901 in data 22 aprile 1929 che autorizza a bandire il concorso al posto di capo officina elettricista nel Regio istituto industriale di Messina;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Messina è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina titolare elettricista.

Art. 2.

Il capo officina prescelto inizia la sua carriera come capo officina di istituto industriale inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 9°.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti e titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina elettricista. Per il personale in servizio come titolare nelle scuole di grado inferiore, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatto al Regio istituto industriale di Messina;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5880)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.